

BANCA D'ITALIA

**Manuale per la compilazione delle  
Segnalazioni di Vigilanza per gli  
Intermediari Finanziari  
iscritti nell'«Elenco Speciale»**

*Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 6° aggiornamento del 10 Gennaio 2005*

## VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

### Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'“Elenco Speciale”

**Circolare n. 217 del 5 agosto 1996**

---

#### *Aggiornamenti (\*)*:

**1° Aggiornamento del 24 luglio 1998:** Utilizzo dell'Euro nelle segnalazioni di vigilanza (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. da 1a 6, 15 e 16; Sez. I, pagg. 1.13 e 1.14, da 3.15 a 3.18; Sez. II, pagg. 1.5 e 1.6, 5.7 e 5.8, 5.15 e 5.16, 7.3 e 7.4; Sez. V, pagg. da 3.11 a 3.16; Sez. VI, pagg. da 1.7 a 1.10; da 3.11 a 3.14; Sez. VII, pagg. 1.3 e 1.4, 3.3 e 3.4, decorrenza gennaio 1999); nuovi criteri di classificazione della clientela per settori di attività economica (Sez. VI, pagg. 3.3 e 3.4, decorrenza luglio 1998).

**2° Aggiornamento del 15 gennaio 1999:** Limiti alla concentrazione dei rischi (Sez. VI, pagg. da VI.1.3 a VI.1.5; Sez. VIII, pag. VIII.4.4).

**3° Aggiornamento del 29 novembre 2001:** Passaggio all'euro (Avvertenze generali, pag. 1, decorrenza 1° gennaio 2002).

**4° Aggiornamento del 10 gennaio 2002:** Segnalazioni di Vigilanza delle Società per la cartolarizzazione (Parte I, Avvertenze generali pag.1, Parte II: Società per la cartolarizzazione da Sez. I a Sez. III).

**5° Aggiornamento del 30 gennaio 2004:** Ristampa integrale.

**6° Aggiornamento del 10 gennaio 2005:** Crediti ristrutturati (Parte I, Avvertenze generali, pagg. 3, 4, 38; pagg. da II.I.20 a II.1.26, da II.4.3 a II.4.8, da II.5.26 a II.5.27, da II.6.11 a II.6.21).

---

(\*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

## 2. TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni si effettuano con periodicità trimestrale, con riferimento al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12.

Fanno eccezione a tale regola la segnalazione dei “dati di conto economico” ( che si effettua con periodicità semestrale con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre) e quella relativa ai “dati di fine esercizio”(che si effettua con periodicità annuale).

La segnalazione riguardante i “dati di fine esercizio” dà contezza delle scritture di “assestamento” apportate in sede di redazione del bilancio ai dati patrimoniali già segnalati dall’intermediario. Pertanto, il contenuto della sezione III riproduce quello della sezione I; alle voci, di identico contenuto, è peraltro attribuita una diversa codifica (per la quale si fa rimando alla Circ. 154).

L’invio delle segnalazioni viene effettuato con le seguenti modalità (cfr. Allegato A):

- per le sezioni I “Dati patrimoniali” e II “Altre informazioni”, entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
- per le sezioni V “Patrimonio di vigilanza”, VI “Rischio di credito”, VII “Rischio di cambio” e VIII “Concentrazione dei rischi”, IX “Limiti alla concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma di rilascio di garanzie”, entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre (rispettivamente entro il 25 settembre e 25 marzo) ed entro 25 giorni dalla data di riferimento per quelle riferite al 30 settembre e al 31 marzo (rispettivamente entro il 25 ottobre e 25 aprile);
- la sezione IV “Dati di conto economico” deve essere trasmessa entro il 25° giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento per la segnalazione relativa al primo semestre (25 settembre) ed entro il 5° giorno del quarto mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa all’intero esercizio <sup>(1)</sup> (5 aprile);
- la sezione III “Dati di fine esercizio” viene trasmessa entro il 5 giorno del quarto mese successivo a quello della effettiva chiusura del bilancio d’esercizio.

Fanno eccezione ai termini di invio sopra esposti le seguenti voci della Sezione II, che per le informazioni riferite alle date contabili del 31 dicembre e 30 giugno vanno trasmesse, rispettivamente, entro il 25 marzo e 25 settembre:

- 46306 (Ammontare delle svalutazioni effettuate);
- 46309 (Ammontare delle svalutazioni effettuate su titoli e partecipazioni);

---

<sup>1</sup> I citati termini di invio si applicano anche agli intermediari che chiudono il bilancio a date diverse dal 31 dicembre.

- 46372 (Variazioni dei crediti scaduti prima fascia);
- 46376 (Variazioni dei crediti scaduti seconda fascia);
- 46379 (Variazioni delle sofferenze);
- 46533 (Anticipi per acquisto di crediti: esposizione cedente).

Inoltre, fanno eccezione ai termini di invio sopra esposti le seguenti voci della Sezione II, che devono essere segnalate semestralmente alle date contabili del 31 dicembre e 30 giugno, da trasmettere rispettivamente entro il 5 aprile e 25 settembre:

- 46318 (Esposizioni ristrutturata);
- 46476 (Fiscalità anticipata e differita - balance sheet liability method);
- 46478 (Fiscalità anticipata e differita - income statement liability method);
- 46529 (Crediti ristrutturati: ripartizione economica e territoriale).

I dati relativi alle sezioni I e II e riferiti alle date del 31 marzo e del 30 settembre includono anche i risultati delle valutazioni effettuate, rispettivamente, sulle situazioni in essere al 31 dicembre e al 30 giugno.

L'allegato A presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni.

Per quanto riguarda le modalità tecniche di redazione e trasmissione delle segnalazioni si rinvia alle disposizioni emanate dal Servizio Informazioni Sistema Creditizio (S.I.S.C.).

A comprova della veridicità dei dati forniti, l'ente segnalante è tenuto a inviare alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente una comunicazione redatta secondo lo schema indicato nelle "Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale" (Circ. 216 del 5 agosto 1996). Si rammenta che tale comunicazione, da rinnovare soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere inviata entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

Ogni ritardo nella trasmissione delle segnalazioni rispetto ai termini previsti va comunicato tempestivamente alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

I quesiti sulle istruzioni contenute nel presente manuale vanno avanzati alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente. I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati sono indirizzati direttamente alla Banca d'Italia – Servizio I.S.C.

Allegato A

Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni

DATA DI RIFERIMENTO	DATA DI INVIO						
	25 gennaio	25 marzo	5 aprile	25 aprile	25 luglio	25 settembre	25 ottobre
31 marzo				sezioni: I, II, V, VI, VII, VIII, IX			
30 giugno					sezioni: I, II	Sezioni: IV,V, VI, VII, VIII, IX, alcune voci della Sez. II <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	
30 settembre							Sezioni: I, II, V, VI,VII, VIII, IX
31 dicembre	Sezioni: I, II	Sezioni: V, VI,VII, VIII, IX, alcune voci della Sez. II <sup>(1)</sup>	Sezioni: III <sup>(2)</sup> ,IV, alcune voci della Sez. II <sup>(3)</sup>				

<sup>1</sup> In tale data di invio dovranno essere segnalate anche le voci 46306, 46309, 46372, 46376, 46379, 46533 della Sezione II (cfr. Paragrafo 2 "Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni").

<sup>2</sup> La Sezione III deve essere trasmessa entro il 5° giorno del 4° mese successivo a quello di effettiva chiusura del bilancio d'esercizio.

<sup>3</sup> In tale data di invio dovranno essere segnalate anche le voci 46318, 46476, 46478 e 46529 della Sezione II (cfr. Paragrafo 2 "Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni").

Voce: **46318**

## **ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE**

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle date contabili del 31 dicembre e 30 giugno e devono essere trasmesse rispettivamente entro il 5 aprile e 25 settembre.

Tali partite, al valore di presumibile realizzo, non devono essere segnalate tra i crediti scaduti (di I o II fascia) o in sofferenza.

Tali partite sono rappresentative di esposizioni, comprensive degli interessi contabilizzati, in cui l'ente segnalante, anche eventualmente in "pool" con altri intermediari e/o banche, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore non riconducibile unicamente a profili attinenti al rischio-paese, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni similari).

I requisiti relativi al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" e alla presenza di una "perdita" si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni verso soggetti aventi posizioni già classificate in anomalia (crediti scaduti di seconda fascia).

Il requisito relativo al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" si presume soddisfatto qualora la ristrutturazione riguardi crediti verso soggetti classificati in bonis o crediti scaduti di prima fascia per i quali la ristrutturazione coinvolge un pool di intermediari e/o banche.

La sussistenza della "perdita" – nel caso di ristrutturazione di crediti in bonis o scaduti di prima fascia da parte di un singolo intermediario ovvero di un pool di intermediari e/o banche – va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di cassa attesi dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell'operazione.

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non vanno rilevate nella presente voce, ma devono continuare ad essere segnalate fra le sofferenze.

Costituisce oggetto di segnalazione l'esposizione complessiva verso la controparte e non soltanto la posizione creditizia interessata dall'operazione di ristrutturazione.

Tali esposizioni formano oggetto di rilevazione fino alla loro naturale estinzione salvo che, trascorsi due anni dalla stipula dell'accordo di ristrutturazione, i competenti organi aziendali deliberino l'avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità e la mancanza di inadempimenti da parte del cliente su tutte le linee di credito (sia ristrutturate che non ristrutturate).

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate in “pool” gli intermediari che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenuti a verificare se ricorrano le condizioni per la classificazione della loro esposizione tra i crediti in sofferenza.

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza, gli intermediari, al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore, sono tenuti a verificare se sussistano le condizioni per la segnalazione a sofferenza dell'intera posizione del cliente.

L'inadempienza rileva quando supera il normale periodo di grazia previsto per le operazioni della specie dalla prassi degli intermediari (comunque non oltre i 30 giorni).

Voce: **46316**

### **VALORE DI MERCATO DEI TITOLI NON IMMOBILIZZATI**

Valore di mercato dei titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie (cfr. "Avvertenze generali", paragrafo "Titoli di proprietà") .

**02**      AZIONI

**06**      TITOLI DI DEBITO



Voce: **46319**

## **SALDI MEDI ATTIVI**

Le medie vanno calcolate dividendo la somma dei saldi contabili giornalieri (compresi i giorni festivi e non lavorativi) degli aggregati considerati per il numero dei giorni del trimestre di riferimento della segnalazione.

Gli importi delle sottovoci di seguito indicate vanno considerati al lordo delle eventuali svalutazioni e al netto dei risconti.

### **02 TITOLI DI PROPRIETÀ**

Cfr. voce 46030.

Ai fini della quantificazione dei saldi medi occorre depurare i saldi contabili giornalieri delle eventuali componenti reddituali (interessi e risultato della negoziazione).

### **06 RAPPORTI CON BANCHE**

Cfr. voce 46005.

### **10 EFFETTI ALL'INCASSO**

Cfr. sottovoce 46075.06.

### **14 CREDITI**

Ammontare degli anticipi per factoring (anche per crediti futuri), nonché i crediti di cui alle voci 46010.10, 46010.18, 46010.22, 46012, 46014, 46016.02, 46018, 46025 e 46029.

### **16 IMMOBILIZZAZIONI ATTINENTI LA LOCAZIONE FINANZIARIA**

Cfr. sottovoci 46055.04 e 46055.06.

### **18 EFFETTI INSOLUTI ED AL PROTESTO**

Cfr. sottovoce 46040.02.

### **22 SOFFERENZE**

Cfr. sottovoci 46040.06 e 46040.12.

### **26 CREDITI PER SERVIZI**

Crediti di cui alla voce 46027.

**30** PARTECIPAZIONI DETENUTE PER ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING

Partecipazioni di cui alle sottovoci 46035.12 e 46035.16.

**34** ALTRI

Crediti di cui alle sottovoci 46016.06, 46016.10, 46016.14.

Voce: **46322**

## **TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**

Il totale della presente voce, da segnalare al lordo di eventuali svalutazioni, deve essere coerente con le sottovoci 46030.34 e 46030.54.

Nella categoria "senior" vanno ricompresi i titoli che sono rimborsati per primi. Ad esempio, si ipotizzi che a fronte di un'operazione di cartolarizzazione vengano emessi titoli di tipologie differenti A, B, C, D, ordinati per priorità decrescente di rimborso. In tal caso, nelle sottovoci riferite ai titoli "senior" vanno ricondotti i titoli di tipo A (priorità massima nel rimborso), nelle sottovoci riferite ai titoli "mezzanine" vanno indicati i titoli di tipo B e C (priorità intermedie, ancorché tra loro differenziate, di rimborso), nelle sottovoci relative ai titoli "junior" i titoli di tipo D.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostanti attività cedute sia dall'intermediario segnalante (attività proprie) sia da terzi, i titoli vanno imputati nelle sottovoci da 02 a 12 e da 22 a 32 in proporzione al peso che le attività proprie e quelle di terzi hanno sul complesso delle attività oggetto di cartolarizzazione. Ad esempio, qualora la cartolarizzazione riguardi attività per 100 di cui 60 proprie e 40 di terzi e l'intermediario segnalante abbia in portafoglio titoli "junior" per 10, quest'ultimo indica 6 nelle sottovoci da 02 a 12 e 4 nelle sottovoci da 22 a 32.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostanti sia sofferenze sia altre attività, queste ultime vanno convenzionalmente imputate (facendo riferimento alla situazione in essere alla data di emissione dei titoli) prima a quelli "senior", fino a concorrenza, poi a quelli "mezzanine" e solo l'eventuale residuo finale a quelli "junior". A titolo di esempio, si ipotizzi che a fronte di un'operazione di cartolarizzazione di attività di terzi pari a 100, di cui 50 sofferenze e 50 crediti in bonis, vengano emessi titoli "senior" per 40, "mezzanine" per 50 e "junior" per 10 e che l'intermediario segnalante abbia in portafoglio titoli "senior" per 20 e "mezzanine" per 10. In tal caso l'intermediario deve indicare 20 nella sottovoce 28, 2 nella sottovoce 30 (corrispondente a  $0,2 \cdot 10$ ; dove 0,2 è pari al rapporto tra il residuo credito in bonis di 10 e il totale dei titoli "mezzanine" di 50) e 8 nella sottovoce 24.

### **CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI PROPRIE AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE**

<b>02</b>	SENIOR
<b>04</b>	MEZZANINE
<b>06</b>	JUNIOR

CON ALTRE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI PROPRIE

**08** SENIOR

**10** MEZZANINE

**12** JUNIOR

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI DI TERZI AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE

**22** SENIOR

**24** MEZZANINE

**26** JUNIOR

CON ALTRE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI DI TERZI

**28** SENIOR

**30** MEZZANINE

**32** JUNIOR

Voce: **46372**

## **VARIAZIONI DEI CREDITI SCADUTI PRIMA FASCIA**

Variazioni dei crediti scaduti della prima fascia dal 1° gennaio alla data di riferimento della segnalazione. Gli importi sono al lordo di eventuali svalutazioni.

Cfr. "Avvertenze generali", paragrafo "Crediti scaduti".

Si escludono le posizioni in sofferenza.

### **MOVIMENTI DARE**

#### **02 INCREMENTI**

Numero e importo delle posizioni passate nella prima fascia.

### **MOVIMENTI AVERE**

#### **06 AMMORTAMENTI**

Va segnalato l'ammontare delle perdite accertate sui crediti scaduti della prima fascia e il numero delle posizioni interessate dalla rettifica, per le quali si sia verificato un "evento estintivo del credito" (come definito nella voce 46306). L'importo è comprensivo di eventuali svalutazioni (totali o parziali) effettuate in precedenza sui crediti oggetto di ammortamento.

#### **10 SVALUTAZIONI**

Variazioni delle svalutazioni, comprensive anche degli eventuali utilizzi dei fondi rischi a rettifica delle posizioni, calcolate secondo i criteri di cui all'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 87/92.

La presente sottovoce va aggiornata trimestralmente con riferimento ai crediti in essere alla data della segnalazione e deve essere coerente con la voce 46306: deve registrare, quindi, anche eventuali diminuzioni dello stock delle svalutazioni in relazione a eventuali ammortamenti (cfr. sottovoce 46372.06) o riprese di valore. La segnalazione, pertanto, può assumere anche segno negativo.

Per le informazioni riferite alla data contabile 31 dicembre e 30 giugno la trasmissione deve essere effettuata, rispettivamente, entro il 25 marzo e il 25 settembre. La determinazione delle svalutazioni deve essere effettuata sulla base dei criteri di bilancio, se la segnalazione si riferisce al 31 dicembre, o sulla base

di criteri analoghi per le altre date segnaletiche. Tali disposizioni si applicano anche agli intermediari il cui esercizio si chiude in data diversa dal 31 dicembre.

**14** PASSAGGIO A SOFFERENZA

Numero ed ammontare dei crediti scaduti della prima fascia passati a sofferenza.

**20** CESSIONE PER CARTOLARIZZAZIONE

**24** RIMBORSO

**28** ALTRO

Movimenti avere dei crediti scaduti prima fascia non riconducibili alle precedenti sottovoci. Ad esempio, rinnovo/rinegoziazione di operazioni in precedenza ricomprese tra i crediti scaduti di prima fascia.

Voce: **46376**

## **VARIAZIONI DEI CREDITI SCADUTI SECONDA FASCIA**

Variazioni dei crediti scaduti della seconda fascia dal 1° gennaio alla data di riferimento della segnalazione. Gli importi sono al lordo di eventuali svalutazioni.

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Crediti scaduti”.

Si escludono le posizioni in sofferenza.

### **MOVIMENTI DARE**

#### **02 INCREMENTI**

Numero e importo delle posizioni passate nella seconda fascia.

### **MOVIMENTI AVERE**

#### **06 AMMORTAMENTI**

Va segnalato l'ammontare delle perdite accertate sui crediti scaduti della seconda fascia e il numero delle posizioni interessate dalla rettifica, per le quali si sia verificato un "evento estintivo del credito" (come definito nella voce 46306). L'importo è comprensivo di eventuali svalutazioni (totali o parziali) effettuate in precedenza sui crediti oggetto di ammortamento..

#### **10 SVALUTAZIONI**

Variazioni delle svalutazioni, comprensive anche degli eventuali utilizzi dei fondi rischi a rettifica delle posizioni, calcolate secondo i criteri di cui all'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 87/92.

La presente sottovoce va aggiornata trimestralmente con riferimento ai crediti in essere alla data della segnalazione e deve essere coerente con la voce 46306: deve registrare, quindi, anche eventuali diminuzioni dello stock delle svalutazioni in relazione a eventuali ammortamenti (cfr. sottovoce 46376.06) o riprese di valore. La segnalazione, pertanto, può assumere anche segno negativo.

Per le informazioni riferite alla data contabile 31 dicembre e 30 giugno la trasmissione deve essere effettuata, rispettivamente, entro il 25 marzo e il 25 settembre.

La determinazione delle svalutazioni deve essere effettuata sulla base dei criteri di bilancio, se la segnalazione si riferisce al 31 dicembre, o sulla base di crite-

ri analoghi per le altre date segnaletiche. Tali disposizioni si applicano anche agli intermediari il cui esercizio si chiude in data diversa dal 31 dicembre.

**14** PASSAGGIO A SOFFERENZA

Numero ed ammontare dei crediti scaduti della seconda fascia passati a sofferenza.

**20** CESSIONE PER CARTOLARIZZAZIONE

**24** RIMBORSO

**28** ALTRO

Movimenti avere dei crediti scaduti seconda fascia non riconducibili alle precedenti sottovoci. Ad esempio, rinnovo/rinegoziazione di operazioni in precedenza ricomprese tra i crediti scaduti di seconda fascia.



Voce: **46379**

## **VARIAZIONI DELLE SOFFERENZE**

Variazioni delle posizioni in sofferenza di cui alle sottovoci 46040.06 e 46040.12 dal 1° gennaio alla data di riferimento della segnalazione. Gli importi sono al lordo di eventuali svalutazioni.

### **MOVIMENTI DARE**

#### **02 QUOTA CAPITALE**

Ammontare complessivo delle posizioni passate in sofferenza comprensive degli interessi contabilizzati fino alla data del passaggio a sofferenza. Da tale data gli interessi maturati vanno ricondotti nella successiva sottovoce 06 "Quota Interessi".

#### **06 QUOTA INTERESSI**

Ammontare degli interessi contabilizzati, per le sole posizioni in sofferenza.

### **MOVIMENTI AVERE**

#### **10 AMMORTAMENTI**

Riduzione dei crediti in sofferenza a seguito di perdite accertate sugli stessi per il manifestarsi di un "evento estintivo del credito" (come definito nella voce 46306). L'importo è comprensivo di eventuali svalutazioni (totali o parziali) effettuate in precedenza sui crediti oggetto di ammortamento. .

#### **14 SVALUTAZIONI**

Variazioni delle svalutazioni, comprensive anche degli eventuali utilizzi dei fondi rischi a rettifica delle posizioni, calcolate secondo i criteri di cui all'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 87/92.

La presente sottovoce va aggiornata trimestralmente con riferimento ai crediti in essere alla data della segnalazione e deve essere coerente con la voce 46306: deve registrare, quindi, anche eventuali diminuzioni dello stock delle svalutazioni in relazione a eventuali ammortamenti (cfr. sottovoce 46379.10) o riprese di valore. La segnalazione, pertanto, può assumere anche segno negativo.

Per le informazioni riferite alla data contabile 31 dicembre e 30 giugno la trasmissione deve essere effettuata, rispettivamente, entro il 25 marzo e il 25 settembre.

La determinazione delle svalutazione deve essere effettuata sulla base dei criteri di bilancio, se la segnalazione si riferisce al 31 dicembre, o sulla base di criteri analoghi per le altre date segnaletiche. Tali disposizioni si applicano anche agli intermediari il cui esercizio si chiude in data diversa dal 31 dicembre.

**15** CESSIONE PER CARTOLARIZZAZIONE

**18** RIMBORSI

**22** ALTRI

Movimenti avere delle sofferenze non riconducibili alle precedenti sottovoci. Ad esempio, rientro in bonis, rinnovo/rinegoziazione di operazioni in precedenza ricomprese tra le sofferenze.

Voce: **46476**

**FISCALITÀ ANTICIPATA E DIFFERITA (BALANCE SHEET LIABILITY METHOD)**

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Fiscalità anticipata e differita”. La presente voce deve essere compilata dagli intermediari che nella rilevazione in bilancio della fiscalità anticipata e differita adottano il c.d. “*balance sheet liability method*”.

La voce va compilata sia in occasione della segnalazione riferita al 30 giugno (primo semestre dell’anno) sia in relazione alla informativa di fine anno (i cui dati sono riferiti all’intero anno) da trasmettere rispettivamente entro il 25 settembre e il 5 aprile.

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

**02**            CONTO ECONOMICO

**06**            PATRIMONIO NETTO

PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE

**10**            CONTO ECONOMICO

**14**            PATRIMONIO NETTO

Voce: **46478**

### **FISCALITÀ ANTICIPATA E DIFFERITA (INCOME STATEMENT LIABILITY METHOD)**

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Fiscalità anticipata e differita”. La presente voce deve essere compilata dagli intermediari che nella rilevazione in bilancio della fiscalità anticipata e differita adottano il c.d. “*Income statement liability method*”. Nelle sottovoci relative al patrimonio netto vanno indicate le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite che sarebbero state contabilizzate se la società avesse adottato il c.d. “*balance sheet liability method*”.

La voce va compilata sia in occasione della segnalazione riferita al 30 giugno (primo semestre dell’anno) sia in relazione alla informativa di fine anno (i cui dati sono riferiti all’intero anno) da trasmettere rispettivamente entro il 25 settembre e il 5 aprile.

#### ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

**02**            CONTO ECONOMICO

**06**            PATRIMONIO NETTO

#### PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE

**10**            CONTO ECONOMICO

**14**            PATRIMONIO NETTO

Voce: **46529**

## **CREDITI RISTRUTTURATI: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE**

Ripartizione dei crediti ristrutturati, di cui alla voce 46318, in essere alla data di riferimento della segnalazione distinti per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del debitore. Gli importi da segnalare sono al lordo di eventuali svalutazioni effettuate.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle date contabili del 31 dicembre e 30 giugno e deve essere trasmesso rispettivamente entro il 5 aprile e 25 settembre.

### **RIPARTIZIONE ECONOMICA**

- 02**            **FACTORING**  
Vanno indicati i crediti di cui alla voce 46010 (ad esclusione degli anticipi per crediti futuri).
- 06**            **ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO**  
Crediti di cui alle voci 46014 e 46025.
- 10**            **LOCAZIONE FINANZIARIA**  
Crediti di cui alla voce 46016.
- 14**            **ALTRI CREDITI**  
Crediti di cui alle voci 46027, 46029 e alla sottovoce 46040.02.

### **RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

- 18**            **FACTORING**
- 22**            **ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO**
- 26**            **LOCAZIONE FINANZIARIA**
- 30**            **CREDITO AL CONSUMO**  
Vanno indicati i crediti scaduti di cui alla voce 46012.
- 34**            **EMISSIONE O GESTIONE DI CARTE DI CREDITO**  
Crediti di cui alla voce 46018.
- 38**            **ALTRI CREDITI**

Voce: **46530**

### **ANTICIPI PER ACQUISTO DI CREDITI: RIPARTIZIONE ECONOMICA**

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Factoring”.

Ammontare dei corrispettivi anticipati per operazioni di factoring, ivi compresi quelli per crediti futuri, alla data di riferimento della segnalazione, distinti per settore di attività economica del cedente.

Vanno ricompresi i crediti di cui alla voce 46010 (ad eccezione dei crediti acquistati a titolo definitivo - sottovoce 46010.10) al netto dei rapporti passivi per operazioni di factoring (voce 46105).

Voce: **46531**

**ANTICIPI PER ACQUISTO DI CREDITI: RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

Ripartizione territoriale degli importi segnalati nella voce 46530.

Voce: **46533**

### **CREDITI PER FACTORING: POSIZIONE CEDENTE**

La voce accoglie le posizioni rilevanti riferite a ciascun cedente.

Per tale voce segnaletica è richiesta la rilevazione nominativa delle controparti.

#### **02 ESPOSIZIONE COMPLESSIVA**

Esposizione nominale (anticipi erogati e competenze maturate) nei confronti di ciascun cedente, qualora la stessa superi il 15% del patrimonio di vigilanza.

#### **06 ESPOSIZIONE PRO SOLVENDO**

Esposizione nominale (anticipi erogati e competenze maturate) nei confronti di ciascun cedente per operazioni di factoring pro solvendo, qualora la stessa superi il 15% del patrimonio di vigilanza. La segnalazione è dovuta solo per i cedenti che non concorrono alla rilevazione della “concentrazione dei rischi”, in quanto l’attività è stata riferita ai singoli debitori ceduti (cfr. sez. VIII.3.3).

#### **10 MONTECREDITI COMPLESSIVO**

Valore complessivo dei crediti per factoring acquisiti da ciascun cedente (cfr. voce 46010), la cui esposizione complessiva è segnalata nella sottovoce 46533.02.



Voce: **46535**

**CREDITI A PARTECIPATE NELL'ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING**

Gli enti segnalanti che svolgono l'attività di merchant banking devono indicare l'ammontare dei crediti erogati alle proprie partecipate, al lordo di eventuali svalutazioni effettuate.

Voce: **46540**

## **PARTECIPAZIONI**

Gli importi da segnalare sono al lordo di eventuali svalutazioni effettuate.

### DETENUTE NON PER ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING

**02**            RIPARTIZIONE ECONOMICA

**06**            RIPARTIZIONE TERRITORIALE

### DETENUTE PER ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING

**14**            RIPARTIZIONE ECONOMICA

**18**            RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **46545**

**OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI  
CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: RIPARTIZIONE  
COMMERCIALE E TERRITORIALE**

Numero ed importo delle operazioni con carte di credito effettuate presso esercizi convenzionati, nel periodo di riferimento della segnalazione.

Le informazioni della presente voce, avente il medesimo contenuto informativo della voce 46440, vanno segnalate semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre (25 gennaio) e al 30 giugno (25 luglio).

**02** RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

Per categoria commerciale dell'esercizio.

**06** RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Per provincia di esecuzione dell'operazione.

Voce: **46550**

### **CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

Va segnalato il numero delle carte di credito emesse dall'ente segnalante, alla data di riferimento della segnalazione, sia direttamente che tramite altri operatori, suddivise per provincia di residenza del titolare della carta.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre (25 gennaio) e al 30 giugno (25 luglio).

#### ATTIVE

**01** SU RETE

Carte utilizzate almeno una volta nel periodo su rete (es. Internet).

**03** ALTRO

Carte utilizzate almeno una volta nel periodo ad esclusione di quelle segnalate nella sottovoce 46550.01.

**06** NON ATTIVE

Carte che non sono state mai utilizzate nel periodo.

**10** BLOCCATE

Numero delle carte di credito bloccate a causa di furti, smarrimenti e utilizzi fraudolenti.

Voce: **46555**

### **CARTE DI CREDITO: ESERCIZI CONVENZIONATI**

Numero degli esercizi, alla data di riferimento della segnalazione, con i quali l'ente segnalante ha in essere una convenzione per l'accettazione di pagamenti con carte di credito, distinto per categoria commerciale e provincia della sede legale dell'esercizio stesso.

#### SENZA TERMINALE POS

**02** RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

**06** RIPARTIZIONE TERRITORIALE

#### CON TERMINALE POS

Si intendono tutti i terminali POS installati o meno dall'ente segnalante.

**08** RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE:  
ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE

Numero degli esercizi convenzionati per l'accettazione di pagamenti con carte di credito su rete (es. Internet)

**12** RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE:  
ALTRI ESERCIZI CONVEZIONATI

Numero degli esercizi convenzionati ad esclusione di quelli segnalati nella precedente sottovoce.

**14** RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **3229**

### **POINTS OF SALE (P.O.S.): NUMERO APPARECCHIATURE**

Apparecchiature automatiche di pertinenza dell'intermediario segnalante collocate presso esercizi commerciali, mediante le quali i soggetti abilitati possono utilizzare carte di credito e/o di debito tramite una procedura automatizzata gestita, direttamente o per il tramite di altro ente, dallo stesso intermediario segnalante o dal gruppo di società offerente il servizio.

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

La distribuzione territoriale va riferita alla provincia di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

La settorizzazione fa riferimento alla distribuzione dei terminali attivi per gruppo di attività economica degli esercizi commerciali presso cui sono installati.

#### **12 RETE AZIENDALE**

Numero delle apparecchiature P.O.S. gestite unicamente dall'azienda segnalante che non consentono di operare ai titolari di carte emesse da altre società.

#### **14 RETE INTERAZIENDALE**

Numero delle apparecchiature P.O.S. gestite dall'azienda segnalante che consentono di operare anche ai titolari di carte emesse da altre società in quanto poste in circolarità con sistemi P.O.S. facenti capo ad altri intermediari.

Voce: **46558**

### **DIPENDENZE PROPRIE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

Numero delle dipendenze dell'intermediario segnalante alla data di riferimento della segnalazione distinte per provincia di insediamento.

Si considerano i locali nei quali sia previsto l'accesso della clientela e siano dislocati propri dipendenti.

Non devono essere segnalata la sede legale e , ove diversa dalla sede legale, la Direzione generale.